



## COMUNE DI SASSARI

# REGOLAMENTO

*PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA  
RISERVATI A PERSONE CON DISABILITÀ*

## INDICE

Articolo 1	- Oggetto del regolamento	<i>Pag. 3</i>
Articolo 2	- Riferimenti normativi	<i>Pag. 3</i>
Articolo 3	- Aveni diritto	<i>Pag. 3</i>
Articolo 4	- Stalli di sosta generica	<i>Pag. 3</i>
Articolo 5	- Stalli di sosta personalizzata	<i>Pag. 4</i>
Articolo 6	- Commissione consultiva	<i>Pag. 5</i>
Articolo 7	- Disposizioni comuni per stalli di sosta	<i>Pag. 6</i>
Articolo 8	- Disposizioni finali ed entrata in vigore	<i>Pag. 7</i>

---

*Articolo 1**Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di emanazione delle ordinanze per l'istituzione di stalli di sosta riservati ai titolari del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (di seguito "contrassegno").

*Articolo 2**Riferimenti normativi*

1. Il presente regolamento fa riferimento e rinvia, per quanto in esso non previsto, alla seguente normativa:

- D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada);
- D.P.R. n. 495 /1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- D.P.R. n. 503/1996 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- legge n. 120/2010 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di sicurezza stradale);
- legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

*Articolo 3**Aventi diritto*

1. S'intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento:

- a) i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Sassari, in possesso del contrassegno;
- b) enti pubblici o privati, istituti di istruzione, associazioni e/o attività aventi finalità a servizio, ancorché non esclusivo, dell'utenza di cui alla precedente lettera a), che abbiano sede operativa nel Comune di Sassari.

2. I soggetti di cui sopra possono presentare segnalazioni per il reperimento di spazi di sosta generica per persone con disabilità (di seguito "stalli generici"). I soggetti di cui alla lettera a) possono anche presentare richiesta per l'istituzione di spazi di sosta personalizzata per persone con disabilità (di seguito "stalli personalizzati") nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

*Articolo 4**Stalli di sosta generica*

1. Gli stalli generici sono spazi su area pubblica riservati alla sosta dei veicoli che trasportano i soggetti titolari del contrassegno, finalizzati a garantire e agevolare le esigenze di mobilità delle persone con disabilità.

2. Il Comune garantisce il rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 comma 5 del D.P.R. 503/1996, in ordine al numero di stalli generici, nella misura di almeno 1 posto ogni 50, o frazione di 50, posti disponibili nelle aree a parcheggio.

3. Le segnalazioni di cui all'articolo 3, inerenti la carenza di stalli generici, dovranno riportare l'esatta ubicazione dell'area, anche mediante l'indicazione della via e del numero civico, qualora disponibili.

4. Sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione e delle eventuali segnalazioni ricevute, l'ufficio comunale preposto effettua le verifiche di cui al comma 2 con riferimento ad ogni singolo isolato, tenendo conto degli eventuali stalli generici già presenti su entrambi i lati della carreggiata stradale e provvede all'eventuale istituzione di nuovi stalli generici mediante apposita Ordinanza dirigenziale.

5. Gli stalli generici in prossimità delle sedi dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera b), al di fuori degli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti, potranno essere utilizzati anche da soggetti privi del contrassegno.

6. Gli stalli generici di cui al comma precedente non sono computati ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 503/1996.

#### *Articolo 5*

##### *Stalli di sosta personalizzata*

1. Ai sensi dell'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune, con propria ordinanza e previo parere positivo della Commissione di cui all'articolo 6, assegna a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad usufruirne.

2. La domanda per l'istituzione degli stalli personalizzati potrà essere presentata, secondo le modalità stabilite dall'ufficio comunale preposto, dai titolari del contrassegno in possesso dei seguenti requisiti:

- a) necessità di supporto alla deambulazione mediante appositi ausili ortopedici;
- b) abilitazione alla guida con patente speciale;
- c) In assenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) titolari di contrassegno che, seppur non in possesso dei requisiti di cui sopra, ricorrono in particolari condizioni di invalidità, ai sensi dell'articolo 381, comma 5 del D.P.R. n. 495/1992, possono presentare richiesta specificandone le motivazioni che saranno sottoposte alla commissione di cui all'articolo 6.
- d) indisponibilità, nel raggio di 50 metri dall'abitazione, di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio fruibile dal richiedente, anche di proprietà del nucleo familiare presso il quale la persona con disabilità dimora/risiede, ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi;
- e) di non essere già titolare di uno stallo personalizzato.

3. La domanda dovrà riportare l'indicazione degli estremi degli elementi necessari per consentire la verifica dei suddetti requisiti (contrassegno, patente speciale di guida, dati identificativi relativi all'immobile di residenza, ecc.).

4. Gli stalli personalizzati potranno essere istituiti esclusivamente in prossimità dell'abitazione del richiedente nel rispetto di quanto disciplinato al successivo articolo 7.

5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, gli stalli personalizzati potranno essere istituiti in prossimità dei luoghi di studio o di lavoro del richiedente fermo

restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), e a condizione che i predetti luoghi siano accessibili ai sensi della legge 13/1989 e ss.mm.ii. e non dispongano o possano disporre di adeguate aree di parcheggio.

6. In caso di cambio di residenza o di cessazione delle condizioni necessarie per l'acquisizione del diritto, nonché in caso di decesso del titolare del contrassegno, deve essere data tempestiva comunicazione al Comune affinché si possa provvedere all'immediata dismissione dello stallo o alla sua riclassificazione in stallo generico. L'utilizzo dello stallo in assenza di requisiti o della relativa comunicazione sarà sanzionato secondo le norme del codice della strada.

7. Gli stalli personalizzati vengono concessi in uso esclusivo fino alla scadenza della validità del contrassegno ai quali sono associati. In sede di rinnovo del contrassegno, al verificarsi del mantenimento del possesso dei requisiti necessari, il titolare potrà presentare istanza di proroga dell'ordinanza di istituzione dello stallo personalizzato, unitamente alla documentazione attestante la persistenza delle condizioni. La proroga potrà essere concessa senza il preventivo parere della competente Commissione, salvo che la stessa abbia disposto diversamente in occasione della precedente valutazione.

8. Per tali richieste si applica la legge sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, fermo restando che i tempi di rilascio dell'autorizzazione sono subordinati alle necessarie verifiche ad opera della Commissione di cui all'articolo 6.

### *Articolo 6*

#### *Commissione consultiva*

1. Con decreto del Sindaco è costituita una Commissione consultiva per l'espressione del parere vincolante in ordine alle pratiche relative all'istituzione degli stalli personalizzati.

2. La Commissione è composta da tre membri di cui almeno un dirigente comunale, con funzioni di presidente, e un esperto in materia sanitaria in ordine alle valutazioni di cui al successivo comma 3. I componenti assumono l'incarico a titolo gratuito, senza alcun compenso neanche in termini di rimborso spese.

3. La Commissione:

- si riunisce ogni mese per esaminare le istanze di istituzione di stalli personalizzati e comunque ogni volta che si presenta la necessità, anche al fine di formulare osservazioni e proporre suggerimenti in ordine alla distribuzione degli stalli generici;

- è chiamata a valutare le particolari condizioni di invalidità di cui all'articolo 381, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992, richiedendo, se del caso, integrazioni e chiarimenti all'interessato;

- formula il proprio parere vincolante in termini di assenso, anche condizionato con riguardo alla validità temporale, o dissenso e trasmette agli uffici comunali preposti il relativo verbale entro dieci giorni dalla seduta.

4. I termini per la verifica e gli adempimenti finalizzati al rilascio del provvedimento di istituzione degli stalli personalizzati sono disciplinati dalla legge 241/1990. Salvo impedimenti o ritardi non imputabili a questa

Amministrazione, il termine massimo per l'emissione dell'ordinanza è di 45 giorni.

#### *Articolo 7*

##### *Disposizioni comuni per stalli di sosta*

1. Le segnalazioni e le domande potranno essere depositate presso il protocollo del Comune di Sassari o inviate via Pec all'indirizzo [protocollo@pec.comune.sassari.it](mailto:protocollo@pec.comune.sassari.it).
2. La verifica sulle condizioni di ammissibilità di nuovi stalli, siano essi generici che personalizzati, dovrà tener conto delle seguenti circostanze:
  - che l'istituzione del suddetto stallo di sosta non determini, a giudizio dell'Ufficio comunale preposto, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale e pedonale e ove la pavimentazione stradale in essere e la pendenza della carreggiata siano idonee a consentire, in condizioni di sicurezza, la salita e la discesa dal veicolo del titolare del contrassegno; non possono, in linea generale, essere realizzati stalli di sosta nei tratti stradali in cui le dimensioni della carreggiata siano tali da impedire la realizzazione di posteggi secondo quanto stabilito dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
  - vi sia, nell'area interessata, un'alta densità di traffico.
3. Le segnalazioni e/o le domande di cui agli articoli 4 e 5, da presentare secondo l'apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali competenti, che risultino carenti delle dichiarazioni e della documentazione necessaria non saranno verificate né sottoposte all'esame della Commissione, salvo quanto previsto dalla legge 241/1990 per le integrazioni documentali.
4. Tutti gli stalli di sosta di cui al presente regolamento saranno realizzati mediante segnaletica orizzontale e verticale a cura del competente Settore comunale.
5. Ai sensi dell'articolo 157 del D.P.R. n. 495/1992, la fermata dei veicoli che trasportano soggetti titolari del contrassegno è consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, per permettere la salita o la discesa degli stessi, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.
6. Ai sensi dell'articolo 188 comma 3-bis del Codice della Strada ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
7. In qualsiasi momento gli organi comunali competenti possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato l'istituzione degli stalli e al corretto utilizzo degli stessi.

---

*Articolo 8**Disposizione finali ed entrata in vigore*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore, gli uffici competenti effettueranno una ricognizione generale sugli stalli di sosta generici e personalizzati esistenti provvedendo alla rimodulazione degli stessi secondo le previsioni del presente regolamento.
2. Gli stalli personalizzati, autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere validità alla scadenza del relativo contrassegno. Il rinnovo seguirà quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore una volta trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge, come disciplinato dall'articolo 1, comma 5, dello Statuto comunale. Dalla data di entrata in vigore sarà pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune di Sassari.
4. Questo Regolamento, a far tempo dalla sua entrata in vigore, abroga il Regolamento precedente, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 31.5.2019.
5. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e dell'Unione Europea, in materia di parcheggi riservati alle persone diversamente abili.
6. Le disposizioni di questo Regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutare il loro impatto sull'organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, commerciale e produttivo.